

## DICHIARAZIONI

---

### ***Prezzi di trasferimento e oneri documentali***

di **Federica Furlani**

L'[articolo 26 D.L. 78/2010](#) (rubricato "**Adeguamento alle direttive Ocse in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento**"), convertito, con modificazioni, dall'[articolo 1 L. 122/2010](#), ha introdotto nel nostro ordinamento **un regime di oneri documentali con riferimento ai prezzi di trasferimento dei beni o servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#)**.

Quest'ultima norma prevede che i componenti di reddito derivanti da operazioni con **società non residenti** nel territorio dello Stato, che **direttamente o indirettamente controllano l'impresa**, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle **condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili** ([articolo 9 Tuir](#)), se ne deriva un **aumento del reddito**. La medesima disposizione si applica inoltre anche se ne deriva una **diminuzione del reddito**, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'[articolo 31-quater D.P.R. 600/1973](#).

L'[articolo 26 D.L. 78/2010](#) ha quindi inserito all'[articolo 1 D.Lgs. 471/1997](#), il **comma 2-ter** con il quale il legislatore ha previsto la **non applicabilità delle sanzioni connesse alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento** praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, qualora il contribuente, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, **consegna agli organi di controllo una specifica documentazione**.

Il **beneficio** (non si tratta di un obbligo generalizzato ma di un **onere spontaneo** a carico del contribuente) consiste pertanto **nell'esclusione dell'applicazione della sanzione** prevista dall'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#) in caso di **infedeltà della dichiarazione**; beneficio subordinato alla consegna, da parte del contribuente, agli organi di controllo, di specifica documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al **valore normale** dei prezzi di trasferimento praticati.

Si tratta pertanto di un **regime premiale** che tiene conto dell'impegno profuso dai contribuenti che, in buona fede, predispongono la documentazione con l'effetto di agevolare, in sede di controllo, il riscontro della conformità al **valore normale delle operazioni infragruppo realizzate**. Pertanto, l'adozione di tale regime appare configurarsi come vero e proprio indice segnaletico della presenza di un **atteggiamento cooperativo**, trasparente e in buona fede, elementi, questi ultimi, che come noto assumono importante valenza nell'ambito delle previsioni introdotte con legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. "Statuto dei diritti del contribuente") ([circolare AdE 58/E/2010](#)).

Il **Provvedimento del 29.09.2010** ha inoltre chiarito che la “documentazione idonea” è costituita da un documento denominato “**Masterfile**”, che raccoglie le informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei **prezzi di trasferimento** nel suo complesso, e da un documento denominato “**Documentazione Nazionale**”, che riporta le informazioni specifiche relative alle **operazioni infragruppo** che la **società o la stabile organizzazione intendono documentare**.

È importante evidenziare che il **regime documentale** è stato **diversificato** a seconda che lo stesso debba essere adottato da una **società holding**, da una **società subholding**, da una **società partecipata**, o da una **stabile organizzazione**.

**La comunicazione che attesta il possesso della documentazione idonea deve essere fornita in sede di dichiarazione annuale dei redditi.**

Nel **modello Redditi SC 2018** il **rigo RS 106** è proprio dedicato ai **Prezzi di trasferimento**.

Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi	
		A	B	C	4	5		6		
							,00			,00

In particolare nel **rigo RS106** i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente **controllata da società non residente**;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente **controlla società non residente**;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene **rapporti con società non residente**, entrambe direttamente o indirettamente **controllate da un'altra società**.

Qualora il contribuente abbia aderito a un **regime di oneri documentali** in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve poi barrare la **casella “Possesso documentazione”**. Inoltre, nella **colonna 5** e nella **colonna 6** devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall'[articolo 110, comma 7, Tuir](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING**

Scopri le sedi in programmazione >